CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

GRUPPO BANCA CARIGE

Impresa di Assicurazione Vita capogruppo
del Gruppo Assicurativo Banca Carige

CARIGE SOLUZIONE ASSICURATA

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI

Il presente Fascicolo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata, il Glossario ed il Modulo di Proposta - Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Ediz. Marzo 2012

SOMMARIO

1) SCHEDA SINTETICA

2) NOTA INFORMATIVA

3) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

4) GLOSSARIO

5) MODULO PROPOSTA/POLIZZA

1) SCHEDA SINTETICA

Documento aggiornato al 15 Marzo 2012

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione: Carige Vita Nuova S.p.A. capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all' Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A..

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In relazione all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2011, il patrimonio netto ammonta a 219,1 milioni di euro, il Capitale Sociale è pari a 124,8 milioni di euro e le Riserve patrimoniali sono pari a 89,9 milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito al 31 dicembre 2011, inteso come rapporto tra Margine di solvibilità disponibile di 166.954 euro e Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente di 153.201 euro, è pari al 108,98%.

1.c) Denominazione del contratto: Carige Soluzione Assicurata

1.d) Tipologia del contratto: Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata:

Il contratto a vita intera si estingue a seguito del decesso dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.

Il riscatto parziale è possibile a condizione che il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 2.400 euro.

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti, con periodicità mensile, semestrale o annuale per una durata non inferiore a 5 anni; con il cumulo massimo di premi versati pari a 1.000.000,00.

Gli importi minimi lordi di premio sono:

- annuale nella misura minima di euro 2.400,00;
- semestrale nella misura minima di euro 1.200,00;
- mensile nella misura minima di euro 200,00.

Indipendentemente dalla periodicità del piano dei versamenti, il Contraente ha l'obbligo di versare, nel primo anno contrattuale, un importo almeno pari a 2.400,00 euro. In caso di inadempimento, il contratto si risolverà di diritto (si rinvia all'art. 18 delle condizioni di assicurazione).

Nel corso della vita contrattuale il piano può essere sospeso, modificato o prolungato.

È consentito al Contraente versare anche un solo premio purché l'importo lordo sia pari ad almeno 2.400,00 euro.

In qualunque momento possono essere versati premi unici aggiuntivi di importo minimo lordo pari ad euro 1.000,00.

2. Caratteristiche del contratto

Con il presente contratto di assicurazione nella forma a vita intera a premi unici ricorrenti il Contraente ha la possibilità di investire i premi versati, al netto dei costi gravanti sugli stessi, in una Gestione Separata della

Società; a fronte dell'investimento beneficerà del consolidamento del capitale rivalutato annualmente. La presente forma assicurativa riconosce una copertura in caso morte. Pertanto in caso di decesso dell'Assicurato, al Beneficiario designato in polizza verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato secondo le modalità di cui al punto 4 della Nota Informativa.
La parte di premio versato trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al decesso dell'Assicurato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, si ha il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
Il contratto prevede un tasso d'interesse minimo garantito pari all'1% (per i primi 10 anni di durata del contratto) consolidato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza.
La Società, con cadenza decennale, provvederà alla determinazione del nuovo tasso di rendimento minimo garantito (comunque superiore a zero) applicabile al decennio successivo.
In caso di riscatto, limitatamente ai primi anni di vita del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
In caso di mancato versamento del premio minimo richiesto, nel corso del primo anno contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto e la Società restituirà l'importo versato al netto dei caricamenti (si rinvia alla "clausola risolutiva espressa" art. 18 delle condizioni di assicurazione).

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

GESTIONE SEPARATA "NORVITA"
Sesso ed età: qualsiasi

Premio annuo 2.400 euro

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,83%
10	1,34%
15	1,17%
20	1,09%
25	1,03%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "NORVITA" negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati nei primi 5 anni	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati dopo 5 anni	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2007	4,23%	3,28%	3,38%	4,41%	1,7%
2008	4,11%	3,16%	3,26%	4,46%	3,23%
2009	4,32%	3,37%	3,47%	3,54%	0,75%
2010	3,65%	2,70%	2,80%	3,35%	1,55%
2011	3,61%	2,66%	2,76%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Rag. Diego Fumagalli)

2. NOTA INFORMATIVA

Documento aggiornato al 15 Marzo 2012

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Carige Vita Nuova S.p.A. - con sede legale in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - Italia, capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n. 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A. - telefono 010.5498.1, sito internet www.carigevitanuova.it, e-mail: info@carigevitanuova.it - è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 14.03.1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.1973 n. 103.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La forma assicurativa **Carige Soluzione Assicurata** non prevede una scadenza della garanzia e pertanto il contratto rimane in vigore per tutta la vita dell'Assicurato. Si estingue solo al momento del decesso dell'Assicurato salvo l'anticipata risoluzione di diritto del contratto o il riscatto totale richiesto dal Contraente.
Alla decorrenza del contratto l'età minima dell'Assicurato è 18 anni e quella massima è 89 anni compiuti.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il contratto qui descritto è un contratto di assicurazione sulla vita nella forma a Vita Intera in cui la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati in polizza alla morte dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, un capitale assicurato rivalutato per tener conto delle rivalutazioni maturate in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata.
Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 1 delle condizioni di assicurazione.

Il contratto prevede un tasso d'interesse minimo garantito pari all'1% (per i primi 10 anni di durata del contratto) consolidato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza.
La Società, con cadenza decennale, provvederà alla determinazione del nuovo tasso di rendimento minimo garantito applicabile al decennio successivo.
Il tasso di rendimento minimo garantito determinato ad ogni decennio successivo al primo sarà comunque superiore a zero.

3. Premi

Il presente contratto prevede la corresponsione alla Società dei premi ricorrenti indicati in polizza, con cadenza prescelta dal Contraente e per la durata pattuita (durata piano dei versamenti).
I premi pagati dal Contraente sono determinati in relazione alle garanzie prestate e al loro ammontare e sono indipendenti dall'età all'ingresso, dal sesso dell'Assicurato e dalla durata del piano dei versamenti. La scelta della durata del piano dei versamenti va effettuata in relazione agli obiettivi di investimento perseguiti compatibilmente con l'età dell'Assicurato e con un minimo di cinque anni e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.
Il Contraente ha la facoltà di scegliere la frequenza dei versamenti e nel corso della vita contrattuale può sospendere, modificare, riprendere o prolungare il piano dei versamenti.
Gli importi minimi lordi di premio sono:
- annuale nella misura minima di euro 2.400,00;
- semestrale nella misura minima di euro 1.200,00;
- mensile nella misura minima di euro 200,00.

Indipendentemente dalla periodicità del piano dei versamenti, il Contraente ha l'obbligo di versare, nel primo anno contrattuale, un importo almeno pari a 2.400,00 euro. In caso di inadempimento, il contratto si risolverà di diritto (si rinvia alla "clausola risolutiva espressa" art.18 delle condizioni di assicurazione).

In caso di versamento del premio minimo previsto, il Contraente potrà sospendere il pagamento dei premi e il contratto resterà in vigore, fino al decesso dell'Assicurato o del riscatto totale, per un capitale determinato in funzione dei premi versati e che resta acquisito e continua a rivalutarsi.
È consentito al Contraente versare anche un solo premio purché l'importo lordo sia pari almeno a 2.400,00 euro.
Oltre al pagamento dei premi unici ricorrenti, il Contraente ha la facoltà di versare, in qualunque momento, premi unici aggiuntivi di importo minimo lordo pari ad euro 1.000,00.
Il presente contratto prevede inoltre un limite massimo del cumulo premi versati pari a 1.000.000,00.

Il Contraente, previa corresponsione dei premi, può riscattare il contratto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso.

Modalità di pagamento dei premi

I versamenti devono essere effettuati mediante addebito sul c/c del Contraente, presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige, a favore di Carige Vita Nuova S.p.A.
Il versamento viene considerato acquisito alla data di valuta riconosciuta dalla Banca ordinataria.
La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alla suddetta forma di pagamento.
Nel caso in cui il Contraente estingua il conto corrente bancario presso la banca appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando c/c dell'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e denominata Gestione Speciale NORVITA, di seguito indicata con la sigla "NORVITA". Per ulteriori informazioni sulla stessa, si rinvia al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle condizioni di assicurazione.

La partecipazione agli utili, annualmente dichiarata al Contraente e definitivamente acquisita dal contratto, si determina in funzione del tasso annuo di rendimento conseguito dalla gestione separata Norvita dal quale vengono trattenuti (sottratti) 0,95 punti percentuali assoluti nei primi 5 anni, 0,85 negli anni successivi al quinto.
Il contratto prevede comunque il riconoscimento di un tasso d'interesse minimo garantito pari all'1% (per i primi 10 anni di durata del contratto).

Il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni è evidenziato mediante il Progetto esemplificativo contenuto alla Sezione E. Si sottolinea come i valori in esso esposti derivino da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in valuta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Per maggiori informazioni relative ai criteri di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili si rinvia al punto 3.1 Clausola di rivalutazione delle condizioni di assicurazione.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sui premi

Diritto fisso applicato sul primo premio corrisposto	euro 10,00

	Accumulo premi		**Quota percentuale**
	Da	A	%
Caricamento	2.400,00	49.999,99	2,50
	50.000,00	124.999,99	2,00
	125.000,00	249.999,99	1,50
	250.000,00	499.999,99	1,00
	500.000,00	1.000.000,0	0,5

5.1.2. Costi per riscatto

Tempo trascorso in anni interi dalla data di decorrenza	**Penalizzazione (in %) da applicare al valore del capitale maturato**
1	2
2	1,5
3	1
4	0,5
5 e oltre	0

5.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

	Punti percentuali trattenuti
Per i primi 5 anni	0,95
Per gli anni successivi	0,85

Sui costi di cui al punto 5.1.1. la quota parte percepita in media dagli intermediari è del 59%.

6. Misure e modalità di eventuali sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

7. Regime fiscale

Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.
Detrazione fiscale dei premi
Le assicurazioni sulla vita come la presente non danno diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dagli oneri fiscali, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato. Negli altri casi le somme liquidate sono assoggettate, al momento della erogazione della prestazione ad una imposta del 20%, in base a quanto stabilito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, diminuita in base alla disposizione del comma 23 dell'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
Tale imposta viene applicata alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.).
Diritto proprio del Beneficiario
Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 C.C.).

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 8 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Qualora il contraente, alla fine del primo anno contrattuale, non abbia adempiuto all'obbligo di versare un importo almeno pari a 2.400,00 euro, il contratto si intenderà risolto di diritto e la Società restituirà al Contraente i premi versati al netto dei caricamenti, come identificati dal precedente punto 5.1.1.

Per il dettaglio si rinvia alla **clausola risolutiva espressa** di cui all'art. 18 delle condizioni di assicurazione.

Di contro, il Contraente, trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, potrà sospendere il pagamento dei premi, purchè abbia pagato complessivamente il premio minimo richiesto; in tal caso, a seguito della mera sospensione dei pagamenti, il contratto resterà in essere per il capitale maturato alla data di sospensione e continuerà a rivalutarsi con le stesse modalità stabilite dal punto 1.3 Clausola di Rivalutazione delle condizioni di assicurazione.

Inoltre il Contraente potrà riprendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento senza obbligo di pagare i premi arretrati e modificare eventualmente l'ammontare dei premi ricorrenti.

10. Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riscatto ottenuto applicando al capitale maturato i costi di cui al precedente punto 5.1.2.

Si rinvia all'art. 6 delle condizioni di assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.

Esiste la possibilità, limitatamente ai primi anni di vita del contratto, che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.

Il Contraente ha facoltà di sospendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento della vita del contratto purchè abbia versato il premio minimo richiesto; in tal caso il contratto resterà in essere per il capitale maturato alla data di sospensione. Pertanto il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

Il Cliente che voglia informazioni sul valore di riscatto può rivolgersi a

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Gabriele D'Annunzio, 41
16121 GENOVA GE
Tel 54.98.1; Fax 54.98.540
e-mail info@carigevitanuova.it

11. Revoca della proposta

Il presente contratto, perfezionandosi al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, non prevede il diritto di revoca della proposta da parte del Contraente.

12. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via G. D'Annunzio 41 16121 GENOVA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente *(previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici)* il premio versato.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione.

I pagamenti dovuti dalla Società ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Avvertenza: *Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 345 quater, legge n. 266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

16. Reclami

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n.24/2008, in caso di:

- mancata osservanza, da parte della compagnia e/o dei suoi intermediari e/o dei periti fiduciari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni,

delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari, per le quali si chiede l'attivazione della rete fin-net (risoluzioni extragiudiziali delle controversie),

gli utenti assicurativi, sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, possono presentare reclamo per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail a:

Carige Vita Nuova S.p.A.
Ufficio Reclami
Via G. D'Annunzio, 41
16121 Genova
e-mail reclami@carigevitanuova.it
Fax n. 0105498815

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante. In quest'ultimo caso **è necessaria la controfirma del reclamante,** per consentire il trattamento di informazioni a carattere personale del soggetto nel cui interesse viene proposto il reclamo.
- identificazione del soggetto e della funzione aziendale di cui si lamenta l'operato
- breve descrizione del motivo della lamentela.

Ogni documentazione utile o necessaria a sostegno della lamentela presentata, deve essere unita in allegato.

Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'Impresa, che è tenuta a riscontrare il reclamante entro 45 giorni dal pervenimento del reclamo in società.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax n. 06.421.33.353/745), corredando l'esposto di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. L'Isvap, effettuata la necessaria istruttoria, da notizia dell'esito della stessa entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.
Si ricorda che:
- in relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;
- in caso di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, individuabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/internalmarhet/finservicesretail/indexen.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'ISVAP, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

Relazioni industriali del business

Carige Vita Nuova S.p.A. è controllata da Banca Carige S.p.A., che possiede il 100% delle azioni e, svolge attività di emissione, promozione, organizzazione di prodotti assicurativo - finanziari.
Carige Vita Nuova S.p.A. distribuisce i prodotti alla clientela utilizzando quali collocatori gli sportelli bancari di Banca Carige S.p.A. e delle altre banche del gruppo e gli Agenti di Assicurazione iscritti al Registro Unico Intermediari dell'ISVAP. La gestione finanziaria, amministrativa, tecnico - attuariale e liquidativa è svolta dalla Società. Per le sole attività inerenti la gestione finanziaria la Società si serve dei servizi di consulenza di Carige Asset Manager SGR S.p.A., del gruppo Banca Carige.

Natura dei conflitti d'interesse

In linea generale, conflitti di interesse possono nascere in relazione ai rapporti partecipativi che sussistono tra le società coinvolte, nel cui quadro avviene la proposizione/distribuzione di contratti assicurativi, la gestione finanziaria e l'attività di consulenza. Più in dettaglio, si elencano in breve le principali aree di potenziale conflitto:
a) consulente finanziario: l'asset manager scelto, Carige Asset Manager SGR, fa parte del gruppo Banca Carige;
b) politica d'investimento: le scelte d'investimento in strumenti finanziari possono confluire su titoli collegati al gruppo Banca Carige.

Le procedure di gestione del conflitto di interesse seguite dalla Società sono rivolte a limitare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività in potenziale conflitto, cui viene imposto l'obbligo di non scambiare informazioni ottenute nell'ambito della propria attività lavorativa. Inoltre, le politiche d'investimento prevedono limiti, totali o parziali, in base alle specifiche tipologie di attivo ed ai rispettivi parametri di rischio.

Principi di gestione dei conflitti d'interesse

La Società e gli altri soggetti prestatori di servizi ai fini della gestione dei conflitti d'interesse assumono **l'impegno ad operare, pur in presenza di conflitti di interesse, in modo da non recare pregiudizio** al Contraente ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Essi operano in modo da contenere i costi a carico dei contraenti e si astengono dal proporre operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi. La Società si astiene inoltre da ogni comportamento che avvantaggi alcuni clienti a danno di altri. L'attività di gestione finanziaria viene svolta in modo da garantire **le migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni.**

I responsabili delle singole strutture aziendali sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate. Nell'ambito del perimetro di attività e dell'autonomia ad essi riconosciuta, gli uffici incaricati di mansioni di Controllo Interno hanno facoltà di eseguire verifiche ed altre attività di controllo opportune al governo dei conflitti d'interesse, in particolare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale *disclosure* dei conflitti d'interesse individuati.

Di seguito sono descritte le principali casistiche identificabili quali fattori di potenziale conflitto di interessi.

a. Gestione degli attivi

La Società gestisce le attività a copertura delle riserve tecniche usufruendo della consulenza della Carige Asset Management SGR S.p.A., società facente parte anch'essa del Gruppo Banca Carige.

La Società opera in modo da evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

b. Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito anche in strumenti finanziari emessi e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Banca Carige o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

La quota massima detenibile di strumenti finanziari della specie è, come si evince dal Regolamento della Gestione Separata, soggetta ad un limite superiore pari al 10% che l'impresa intende rispettare a tutela dei contraenti.

c. Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.

Comunque, la Società si impegna a riconoscere ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

L'impegno della Società è in ogni caso volto ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d. Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti

Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.

La Società in ogni caso si impegna in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'Isvap e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%. A tale tasso si detrae l'aliquota trattenuta pari a 0,95 punti percentuali assoluti nei primi 5 anni e successivamente 0,85 (rendimento trattenuto).

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Il prodotto Carige Soluzione Assicurata si caratterizza per la facoltà che il Contraente ha di sospendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento della vita del contratto, il quale resterà in vigore per il capitale maturato alla data di sospensione. Pertanto il contratto non prevede alcun valore di riduzione.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sotto riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI RISCATTO IN BASE A:

A) IPOTESI DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 1%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 0,95 punti percentuali assoluti nei primi 5 anni e successivamente 0,85;
- Età del Assicurato: qualsiasi;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Durata: 10

Anni trascorsi	Premio unico ricorrente	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	2.400,00	2.400,00	2.353,55	-
2	2.400,00	4.800,00	4.740,49	4.645,68
3	2.400,00	7.200,00	7.151,29	7.044,02
4	2.400,00	9.600,00	9.586,21	9.490,34
5	2.400,00	12.000,00	12.045,47	11.985,24
6	2.400,00	14.400,00	14.529,32	14.529,32
7	2.400,00	16.800,00	17.038,02	17.038,02
8	2.400,00	19.200,00	19.571,80	19.571,80
9	2.400,00	21.600,00	22.130,91	22.130,91
10	2.400,00	24.000,00	24.715,62	24.715,62

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del contratto.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 0,95 punti percentuali assoluti nei primi 5 anni e successivamente 0,85;
- Età dell'Assicurato: qualsiasi;
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi;
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,05% i primi 5 anni successivamente 3,15%
- Durata: 10

Anni trascorsi	Premio unico ricorrente	Cumulo dei premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	2.400,00	2.400,00	2.401,32	-
2	2.400,00	4.800,00	4.885,93	4.788,21
3	2.400,00	7.200,00	7.446,32	7.334,63
4	2.400,00	9.600,00	10.084,81	9.983,96
5	2.400,00	12.000,00	12.803,76	12.739,74
6	2.400,00	14.400,00	15.620,79	15.620,79
7	2.400,00	16.800,00	18.526,56	18.526,56
8	2.400,00	19.200,00	21.523,85	21.523,85
9	2.400,00	21.600,00	24.615,56	24.615,56
10	2.400,00	24.000,00	27.804,67	27.804,67

Carige Vita Nuova S.p.A. consegnerà il progetto esemplificativo delle prestazioni rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell'Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.

Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Rag. Diego Fumagalli)

3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Tariffa V202

Documento aggiornato al 15 Marzo 2012

Art. 1 Prestazioni garantite

Il presente contratto di assicurazione sulla vita, a premi unici ricorrenti, garantisce:

- un capitale, in caso di morte dell'Assicurato in qualunque epoca essa avvenga, costituito progressivamente in funzione dei premi versati dal Contraente, come precisato nel successivo Art. 2, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data del decesso;
- un valore di riscatto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, calcolato con le modalità indicate all'Art. 6;
- la possibilità di ottenere riscatti parziali, sempre con le modalità precisate all'Art. 6.

Art. 2 Definizione, determinazione e rivalutazione del capitale assicurato.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente in polizza con i versamenti effettuati dal Contraente al netto di eventuali "quote" riscattate parzialmente.
L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dal versamento di ciascun premio corrisponde all'importo del premio versato al netto dei caricamenti di gestione indicati al successivo Art. 11.
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato viene rivalutato dalla Società.
Il capitale assicurato rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza precedente aumentato della misura di rivalutazione secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione ovvero, in caso di riscatto parziale, il capitale residuo rivalutato pro-rata temporis per il tempo intercorso fra la ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto parziale e la ricorrenza annua;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con versamenti integrativi effettuati nell'ultimo anno assicurativo, rivalutate pro-rata ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento e la data di ricorrenza annua.

Art. 3 Limiti di età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, non deve essere inferiore a 18 anni né superiore a 89 anni compiuti.

Art. 4 Durata del contratto

Il presente contratto è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa) o il riscatto totale richiesto dal Contraente.

Art. 5 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Art. 6 Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.
In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.
Il valore di riscatto totale è ottenuto applicando al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto, le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

Tempo trascorso in anni interi alla data di decorrenza	Valore di riscatto (in %) da applicare al valore del capitale maturato
1	98
2	98,5
3	99
4	99,5
5 e oltre	100

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima del riscatto totale, ma le penalità verranno applicate unicamente alla parte di capitale che si intende riscattare.
Se il riscatto parziale implica un disinvestimento di capitale tale per cui il valore residuo della polizza, al netto della somma liquidata, è inferiore a 2.400,00 euro, la polizza viene riscattata per il suo intero valore.

Art. 7 Opzioni

Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

Art. 8 Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza delle coperture assicurative

Il contratto si intende perfezionato al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, da parte della Società, del Contraente e dell'Assicurato.

Il contratto entra in vigore a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso;

ovvero

- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Successivamente al versamento del primo premio verrà inviata una lettera al Contraente nella quale sarà comunicato il numero definitivo della polizza.

Art. 9 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi

momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, riscatto parziale, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 10 Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 11 Piano dei versamenti
Il contratto prevede il versamento di premi unici ricorrenti, con periodicità mensile, semestrale o annuale per una durata non inferiore a 5 anni; con il cumulo massimo di premi versati pari a 1.000.000,00.
Gli importi minimi lordi di premio sono:
- annuale nella misura minima di euro 2.400,00;
- semestrale nella misura minima di euro 1.200,00;
- mensile nella misura minima di euro 200,00.

Indipendentemente dalla periodicità del piano dei versamenti, il Contraente ha l'obbligo di versare, nel primo anno contrattuale, un importo almeno pari a 2.400,00 euro. In caso di inadempimento, il contratto si risolverà di diritto come precisato nel successivo Art. 18 Clausola risolutiva espressa.

Il Contraente ha facoltà di:
- effettuare versamenti integrativi, di importo minimo lordo pari a 1.000,00 euro, in qualsiasi momento della vita del contratto e senza modificare nel caso dei premi ricorrenti la frequenza e l'entità dei premi ricorrenti originariamente stabiliti; per ciascun versamento integrativo, i caricamenti di gestione saranno quelli previsti per l'accumulo premi raggiunto;
- modificare la frequenza del pagamento premi prescelta, solo in coincidenza della ricorrenza annuale della polizza;
- modificare l'ammontare dei premi ricorrenti;
- prolungare il piano dei versamenti;
- sospendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento della vita del contratto, purchè abbia pagato complessivamente almeno 2.400,00 euro; in tal caso il capitale maturato alla data di sospensione continuerà a rivalutarsi con le stesse modalità stabilite dalla Clausola di Rivalutazione, altrimenti il contratto viene risolto restituendo al Contraente i premi versati al netto dei caricamenti;
- di versare anche un solo premio purché l'importo lordo sia pari almeno a 2.400,00 euro.
- riprendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento senza obbligo di pagare i premi arretrati.

In dipendenza dell'accumulo raggiunto nella vita del contratto, fermo restando che l'esercizio del riscatto parziale riduce in proporzione il cumulo premi raggiunto, vengono applicati caricamenti di gestione decrescenti indicati nella seguente tabella:

	Accumulo premi		**Quota percentuale**
	Da	A	%
Caricamento di gestione applicato su ciascun premio lordo versato	2.400,00	49.999,99	2,50
	50.000,00	124.999,99	2,00
	125.000,00	249.999,99	1,50
	250.000,00	499.999,99	1,00
	500.000,00	1.000.000,0	0,5

Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite a mezzo di addebito sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.
Nel caso in cui il Contraente estingua il conto corrente bancario presso la Banca appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando c/c dell'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

Art. 12 Pagamenti della Società
Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti indicati di seguito.
Per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto da parte del Contraente:
- originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:
- originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici;
- certificato di morte;
- copia del testamento se esiste, quando l'Assicurato è anche Contraente della polizza, o atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che indichi che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e contenga l'individuazione degli aventi diritto;
- fotocopia di un documento valido e codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- se tra i Beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Avvenuta la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dietro consegna della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Contraente o dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto. Nel caso in cui il Contraente abbia estinto il conto corrente bancario acceso alla banca di cui sopra, il pagamento avverrà presso l'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

Art. 13 Prestiti
In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 14 Obblighi della Società
Gli obblighi della Società risultano:
- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

Art. 15 Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 16 Diritto di recesso del Contraente
Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:
CARIGE VITA NUOVA S.p.A. -Ufficio Gestione Portafoglio- Via G. D'Annunzio 41 16121 GENOVA.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente *(previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici)* il premio versato.

Art. 17 Prescrizione
Fatto salvo quanto previsto al comma 1, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 345 quater, legge n.266 del 2005, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti ramo vita, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione sopra indicato, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze.

Art 18 Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono che il contratto si risolve nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (art 1456 CC).
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 19 Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 20 Mediazione civile
Si rammenta che il D.Lgs 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. A partire dal 20 marzo 2011, pertanto, per determinate materie, tra cui i contratti assicurativi, l'esperimento del procedimento di mediazione è divenuto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

3.1 Clausola di Rivalutazione
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "NORVITA", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione
La Società determina, entro il 1° giorno del mese di ricorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire, pari al rendimento di cui al punto 4 del Regolamento dal quale vengono trattenuti (sottratti) 0,95 punti percentuali assoluti nei primi 5 anni, 0,85 negli anni successivi al quinto.
È comunque garantita al contratto, indipendentemente da quanto trattenuto dalla Società, una rivalutazione minima dell'1% annuo (per i primi 10 anni di durata del contratto), ad interesse composto.
La Società, con cadenza decennale, provvederà a comunicare per iscritto al Contraente ed almeno tre mesi prima della data di inizio effetto, il nuovo tasso di rendimento minimo che sarà applicato per il decennio successivo. Il tasso di rendimento minimo garantito in vigore ad ogni decennio risulterà comunque sempre maggiore di zero.

B - Rivalutazione delle quote di capitale
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto ciascuna "quota" di capitale, in vigore, verrà rivalutata incrementandola sulla base del tasso di rivalutazione fissato, a norma del punto A.
La rivalutazione viene applicata per l'intero anno al Capitale in vigore alla ricorrenza annua precedente, pro-rata temporis ad eventuali quote di capitale derivanti da nuovi versamenti in corso d'anno o al capitale residuo derivante da riscatti parziali intervenuti in corso d'anno.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

3.2 Regolamento Gestione Separata NORVITA
Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre atti-

vità della CARIGE VITA NUOVA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA NORVITA ed indicata di seguito con la sigla "NORVITA".

Art. 2 - La valuta di denominazione della gestione NORVITA è l'euro.

Art. 3 - Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della NORVITA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 4 - L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento del medio-lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono residuali (meno del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo) e riguardano principalmente titoli quotati in mercati regolamentati;
iii) tranne che per i Titoli di Stato, vengono stabiliti specifici limiti per le varie classi di investimento in conformità a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 7/9/2005 n. 209 e succ. modif.) ed ai relativi regolamenti attuativi;
iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti al Gruppo Banca Carige S.p.A.;
v) l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati può avvenire a fini di copertura oppure a fini di gestione efficace del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Art. 5 - La gestione separata NORVITA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.

Art. 6 - Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art. 7 - Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con Regolamento n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008.

Art. 8 - Sulla gestione NORVITA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 9 - Nel caso in cui ci fossero eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, questi verrebbero attribuiti alla gestione separata.

Art. 10 - Il rendimento annuo della NORVITA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valor medio della NORVITA stessa. Per risultato finanziario della NORVITA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota di competenza della NORVITA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della NORVITA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella NORVITA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della NORVITA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della NORVITA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella NORVITA ai fini della determinazione del rendimento della NORVITA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

Art. 11 - La gestione NORVITA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs 24/02/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della NORVITA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento quale descritto dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 12 - Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

4) GLOSSARIO

Documento aggiornato al 5 Aprile 2011

- **Società:** la Società di Assicurazione Carige Vita Nuova S.p.A..
- **Contraente:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiari:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **Proposta/Polizza:** Proposta che, una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
- **Data di perfezionamento:** data in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato.
- **Decorrenza del contratto:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **Durata del contratto:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- **Premio:** importo versato dal Contraente alla Società.
- **Caricamenti:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
- **Versamento integrativo:** premio che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento per integrare i versamenti.
- **Gestione Separata:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **Periodo di osservazione (gestione separata):** periodo di riferimento in relazione al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.
- **Punti percentuali trattenuti:** punti percentuali assoluti che la Società può trattenere (sottrarre) dal rendimento finanziario della gestione separata.
- **Riscatto:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.
- **Riscatto parziale:** facoltà da parte del Contraente di incassare parzialmente il valore di riscatto maturato sulla polizza.

5) Modulo Proposta/Polizza

Il modulo di Proposta/Polizza è stampato su modulo a parte inserito nel presente Fascicolo Informativo

Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), CARIGE VITA NUOVA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.
I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);

B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE VITA NUOVA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

a) Comunicazioni obbligatorie:
sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo (CIRT).

b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:
rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:
è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE VITA NUOVA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.
In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni *Interessato* taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal *Titolare* la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE VITA NUOVA S.p.A., con sede in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il *Responsabile* del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

Mod. 208 BA - 0112 - Algraphy - 20.000 - 0312

Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato al 15 marzo 2012

GRUPPO CARIGE

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.

BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA

Banca Cesare Ponti
PRIVATE BANKING

CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

Società per Azioni - Fondata nel 1971 - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n° 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap, ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: **Italia** - Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 GENOVA - Telefono 010.5498.1 - Telefax 010.5498518
Capitale Sociale Euro 124.878.689,00 interamente versato - Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale - n° 01739640157 e Partita IVA 03723300103 - R.E.A. 373333 - Albo Imprese 1.00039
Impresa autorizzata con decreto del Ministero - dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - del 14-3-73 (G.U. del 19-4-73 n° 103) - www.carigevitanuova.it - e-mail: info@carigevitanuova.it

GRUPPO BANCA CARIGE